

FAQ INTERVENTI DI MOBILITÀ INTERMODALE (CARRABILE, CICLABILE E PEDONALE) SUL SISTEMA PERIFERICO DELLE STRADE PROVINCIALI DI ACCESSO AI PICCOLI BORGHI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA – CUP: H52C22000270006 - CIG: 96596123FE

FAQ AL 22 GIUGNO 2023

FAQ NUM 1 L'art. 3.2.2 del disciplinare recita: "GRUPPO DI LAVORO Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso di progettazione per il singolo professionista (...) i partecipanti potranno costituire un gruppo di lavoro." Si chiede quindi: la costituzione del gruppo di lavoro è obbligatoria o facoltativa? Se è obbligatoria, esso va costituito già nel primo grado di concorso o solo in caso di passaggio al secondo grado? Poiché vengono richieste delle specifiche competenze per i componenti del gruppo di lavoro (geologo, strutturista, sicurezza, ecc.), in caso di partecipazione in forma singola (esplicitamente ammessa del disciplinare), il concorrente singolo professionista dovrà possedere tutte le competenze, dunque essere sia geologo, che ingegnere/architetto, ecc.?

RISPOSTA: Le competenze indicate dal disciplinare sono imprescindibili, pertanto, in caso di singolo professionista lo stesso dovrà dichiarare di possedere tutte le specifiche competenze, diversamente sarà possibile partecipare in RTP (Modello 3) o come Società di ingegneria e Società tra professionisti all'interno del cui organico sono presenti tutte le figure minime richieste.

La costituzione del gruppo di lavoro è facoltativa e i componenti vanno indicati nella prima fase come da modello Num 3. La formalizzazione del gruppo di lavoro attraverso la costituzione di RTP avverrà nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Ciò si evince anche dalla lettera del disciplinare secondo il quale: è **fatta salva per il vincitore, l'opzione** di cui all'art. 152, comma 5, del Codice di costituire un raggruppamento temporaneo **a valle della procedura concorsuale**, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali il concorrente può scegliere di partecipare al concorso di progettazione con raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti già costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

FAQ NUM 2: In che modo si dimostrano i requisiti del "progettista esperto di tematiche viabilità e trasporti"? Il disciplinare di concorso suddivide l'intervento in due categorie: V.02 e IA.04. Quest'ultima è descritta come "sicurezza", sebbene la descrizione riportata nel DM del 17/06/2016 sia "Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso". Si chiede pertanto di chiarire quale tipologia di opere è richiesta.

RISPOSTA: Relativamente alla prima parte del quesito e precisamente: "... In che modo si dimostrano i requisiti del "progettista esperto di tematiche viabilità e trasporti"..." il progettista "esperto di tematiche viabilità e trasporti" dovrà possedere almeno il titolo di ingegnere-Sezione A (d.P.R. n. 328/2001) e dimostrare una comprovata e documentata esperienza in attività di progettazione in materia di viabilità e trasporti secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;

Relativamente, invece, alla seconda parte del quesito e precisamente: "... Il disciplinare di concorso suddivide l'intervento in due categorie: V.02 e IA.04. Quest'ultima è descritta come "sicurezza", sebbene la descrizione riportata nel DM del 17/06/2016 sia "Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso". Si chiede pertanto di chiarire quale tipologia di opere è richiesta ..." si precisa che si tratta di un mero refuso e le somme indicate pari ad € 160.194,17 sono da intendersi come somme relative agli oneri per la sicurezza. Difatti se si osserva l'ALLEGATO B CORRISPETTIVO PROFESSIONALE DEFINITIVO è chiaro che l'unica categoria in oggetto è la V.02 e le somme indicate erroneamente come IA.04 sono afferenti agli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza.